



COMPRESORIO DELLA VALLE DI FIEMME - **C1**

Schema di
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIFFA

Gennaio 2008

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Definizioni.....	2
Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti	4
Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa	4
TITOLO II - PRESUPPOSTI	5
Art. 5 - Soggetti passivi	5
Art. 6 - Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati	6
Art. 7 - Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa	6
Art. 8 - Obbligazione pecuniaria.....	7
TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	9
Art. 9 - Gettito della tariffa	9
Art. 10 - Commisurazione della parte fissa	9
Art. 11 - Commisurazione della parte variabile.....	10
Art. 12 - Modalità sperimentali di commisurazione individuale della parte variabile	10
Art. 13 - Classificazione dei locali e delle aree	12
Art. 14 - Definizione di locali tariffabili.....	13
Art. 15 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	13
Art. 16 - Condizioni di sostituzione nel pagamento della tariffa.....	13
Art. 17 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	13
Art. 18 - Mercati	14
Art. 19 - Servizi per le utenze non domestiche presso i Centri di Raccolta	15
Art. 20 - Servizi extra-tariffa	15
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	17
Art. 21 - Comunicazione.....	17
Art. 22 - Controllo.....	17
Art. 23 - Sanzioni.....	18
Art. 24 - Interessi	19
Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	19
Art. 26 - Rimborsi	21
Art. 27 - Contenzioso.....	21
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 28 - Entrata in vigore	22
Art. 29 - Abrogazioni.....	22
Art. 30 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.....	22
Art. 31 - Rinvio ad altre norme	22
TITOLO VI – ALLEGATI	23

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione sperimentale della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) **soggetto gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 23 del D.Lgs. 22/1997; ai sensi del presente regolamento soggetto gestore è il Comprensorio della Valle di Fiemme
 - g) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - h) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
 - i) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - j) **spazzamento**: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 - k) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
 - l) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;

- m) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;
- p) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 lett. m) del D.Lgs. n. 22/97;
- q) **bonifica**: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- t) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- x) **rifiuto vegetale**: rifiuto provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) **utenze**: chiunque occupa, conduca o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- z) **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni consorziati; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) **utenze domestiche**: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) **utenze non domestiche**: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) **utenze singole**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;

- dd) **utenze condominiali**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- ee) **ambito territoriale ottimale**: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- ff) **concessionari dei servizi**: soggetti individuati dal soggetto gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- gg) **ecosportello**: ufficio predisposto presso ciascun Comune del Comprensorio della Valle di Fiemme ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
- hh) **parte fissa della Tariffa**: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- ii) **parte variabile della Tariffa**: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

1. Il servizio di gestione rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolto in regime di privativa da parte del soggetto gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni e dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa

1. La Tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi, conduca ovvero detenga locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, costituenti utenze, esistenti sul territorio dei Comuni associati.
2. La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati, purchè predisposti all'uso. A tale fine la presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
3. La Tariffa è altresì dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà.
4. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
5. Il soggetto gestore potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Tariffa.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4.
2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
6. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

Art. 6 - Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati

1. Per i locali in multiproprietà, per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto pecuniario attinente ai locali e alle aree in uso esclusivo.
2. In deroga al comma precedente, l'amministratore dei locali in multiproprietà, i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può richiedere al soggetto gestore di sostituirsi nel pagamento della Tariffa complessiva relativa a tutti i locali in gestione, a condizione che venga presentata un'esplicita richiesta.
3. Il soggetto responsabile di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a presentare, nei termini dell'art. 21 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.

Art. 7 - Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa

1. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
2. Non sono soggetti inoltre al pagamento della Tariffa:
 - i locali che risultino inutilizzati, vuoti, chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi;
 - le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, qualora non venga richiesto specifico servizio;
 - le unità immobiliari, soggette ad interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del titolo abilitativo edilizio, purchè esse risultino non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani.
3. Nel caso che l'applicazione della Tariffa a carico di alcune utenze non domestiche avvenga secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del presente regolamento, nel computo della superficie tariffabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti pericolosi.
4. Nel caso che l'applicazione della Tariffa a carico di alcune utenze non domestiche avvenga secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del presente regolamento, nei locali (esclusi quelli adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica l'esclusione dell'applicazione della Tariffa nella misura del 20 %, fermo restando che tale esclusione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.
5. L'esclusione dal pagamento della Tariffa in base ai casi previsti ai commi precedenti dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 8 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui viene attivata l'utenza o, se antecedente, dal giorno in cui viene predisposta la fornitura del servizio e termina con la cessazione dell'utenza o, se successiva, con la cessazione della fornitura del servizio.
Ai fini dell'acquisizione di tale dato, si potrà fare riferimento all'attivazione dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto o energia elettrica.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - si considera un numero di occupati pari a n. 3 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione (es. seconde case di residenti e non residenti).
5. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare periodicamente al soggetto gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati.
6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione – quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale – siano presenti più nuclei familiari, la tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa.
7. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare attraverso certificazione la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.
8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

9. Non si fa luogo alla riscossione quando l'importo della Tariffa risulta inferiore ai relativi costi in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta superiore ai relativi costi di gestione.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 9 - Gettito della tariffa

1. La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
4. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Art. 10 - Commisurazione della parte fissa

1. Fino a che non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte fissa sarà commisurata:
 - a) per le utenze domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, come riassunto nell'allegato 1 che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze;
 - b) per le utenze non domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili come riassunto nell'allegato 2 che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze.
2. Qualora siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte fissa sarà commisurata:
 - a) per le utenze domestiche, in relazione al volume del contenitore del rifiuto secco non riciclabile assegnato a ciascuna utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche, in relazione al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato a ciascuna utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 4 al presente regolamento.
3. Il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, sulla base dei quali viene definita la parte fissa per ciascuna utenza.

4. Ciascuna utenza è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa in ragione del volume standard minimo assegnabile, indipendentemente dal ritiro del contenitore. Qualora l'utenza disponga di contenitori oltre lo standard massimo assegnabile, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
5. Nel caso di utenze con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore.
6. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati in tabella allegato 10, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

Art. 11 - Commisurazione della parte variabile

1. Fino a che non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte variabile sarà commisurata:
 - a) per le utenze domestiche, prendendo a riferimento lo specifico coefficiente di produttività dei rifiuti per nucleo familiare, secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche, in base al coefficiente di produttività annua per unità di superficie, individuato per ogni specifica categoria di attività, secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato 2 al presente regolamento;
2. Qualora siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte variabile sarà rapportata:
 - a) per le utenze domestiche, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 3 al presente Regolamento, nell'ambito dell'applicazione della Tariffa sperimentale le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile sono specificate nell'allegato 5 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 4 al presente regolamento; nell'ambito dell'applicazione della Tariffa sperimentale le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico sono specificate nell'allegato 5 al presente regolamento.

Art. 12 - Modalità sperimentali di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il soggetto gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. Nel periodo sperimentale, in presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:
 - a) in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, si farà riferimento alle modalità di calcolo della

parte variabile con applicazione del metodo presuntivo, come specificato nel precedente articolo;

- b) in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.
3. A ciascuna rilevazione della pesatura viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come previsto dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
4. Al fine di limitare fenomeni fortemente deleteri quali il cosiddetto "turismo dei rifiuti" e l'abbandono dei rifiuti stessi, si applica, all'interno della parte variabile della tariffa, una quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza domestica, da fatturare indipendentemente dalla quantità realmente prodotta.
- a) per le utenze domestiche, tale quantità viene commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, così come specificato nella tabella di seguito riportata:

numero componenti	svuotamenti/litri
1	240 lt
2	360 lt
3	480 lt
4	600 lt
5+	720 lt

Le quantità indicate devono intendersi come minime qualora l'utente non raggiunga tali quantitativi, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 dd. 30/12/2005 e ss.mm.;

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un numero di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno;
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammi per litro di contenitore a disposizione per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla data di fine del periodo di fatturazione, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
6. Qualora in fase di avvio del metodo puntuale di quantificazione dei rifiuti, previsto dall'allegato 5 al presente Regolamento, sussistano problemi tecnici per la raccolta, rilevazione e quantificazione dei conferimenti, il soggetto gestore potrà determinare, con provvedimento motivato, la decorrenza del periodo di riferimento dal quale ottenere, in via presuntiva per semplice proporzione, le quantità conferite nel periodo di avvio o di mancata rilevazione dei dati. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile quantificare la produzione di rifiuti, a giudizio insindacabile del soggetto gestore, la Tariffa verrà calcolata con le modalità stabilite nei precedenti articoli mediante l'applicazione del metodo presuntivo.
7. In caso di contestazione della tariffa dovuta per utenze con servizi condominiali, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della tariffa dovuta per la singola utenza con il metodo presuntivo.

8. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo conferito pari al prodotto del peso specifico minimo di cui al Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani moltiplicato per il volume del contenitore a disposizione.
9. Gli utenti per i quali siano state elevate sanzioni o raccolto le prove per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti la Tariffa annuale verrà commisurata ad un numero di 52 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, o in presenza di servizi condominiali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

Art. 13 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Per le utenze presso le quali non sia possibile procedere alla commisurazione individuale dei rifiuti prodotti si prendono a riferimento i coefficienti di cui agli allegati 1 e 2 al presente regolamento, riferiti rispettivamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
2. Le attività non comprese nell'elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
3. Ai fini della classificazione di cui ai commi precedenti, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
5. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
8. Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dell'allegato 7, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata nella stessa tabella, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del soggetto gestore, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Art. 14 - Definizione di locali tariffabili

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, ove si producono rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 15 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani:
 - a. del 20% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica;
 - b. del 10% per le utenze domestiche che procedono al recupero della sola frazione vegetale con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. Le riduzioni delle tariffe di cui ai commi precedenti sono cumulabili e sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal soggetto gestore, ed hanno effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il soggetto gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.

Art. 16 - Condizioni di sostituzione nel pagamento della tariffa

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Analoga facoltà è riservata al soggetto gestore o ai Concessionari dei servizi, sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Comune in sede di approvazione del Piano Finanziario.

Art. 17 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. E' istituita la Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, Palasport, e simili) e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti.
2. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata, in ragione del numero di kit assegnati e secondo le modalità di cui all'allegato 8 al presente regolamento.
3. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 4 e 5 al presente regolamento.
4. Fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti, la tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti potrà essere calcolata secondo le modalità di cui all'allegato 2 al presente regolamento.
5. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il soggetto gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della parte fissa della Tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
6. Nel caso l'utente non richieda i servizi necessari alla gestione dei rifiuti, è comunque dovuta la Tariffa per un importo pari a quello indicato al comma precedente.

Art. 18 - Mercati

1. Per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro, la Tariffa è dovuta dal Comune in cui vengono esercitate tali attività, il quale provvederà a recuperare la somma contestualmente al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'occupazione del suolo pubblico ovvero per l'esercizio di attività.
2. Il Comune è il soggetto passivo in qualità di gestore del mercato o altra attività ricorrente, a nome e per conto di tutte le singole utenze servite.
3. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio ricorrente, comprensivi della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e del servizio di pulizia delle aree, in ragione del numero di posti vendita del mercato e secondo le modalità di cui all'allegato 9 al presente regolamento.
4. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 2 e 3 al presente regolamento.
5. Il Comune, nel recuperare le spese di gestione, potrà utilizzare i coefficienti presuntivi di produzione rifiuti per ciascuna categoria di utenza non domestica gestita, approvati con il presente regolamento.

6. Fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti, la tariffa per attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro, potrà essere calcolata secondo le modalità di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

Art. 19 - Servizi per le utenze non domestiche presso i Centri di Raccolta

1. A decorrere dalla messa a punto ed operatività dei sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani presso i Centri di Raccolta, eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura delle utenze, previa apposita autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore, potrà venire determinata annualmente una tariffa commisurata ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
2. La tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con decorrenza dal rilascio della prescritta autorizzazione, come previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa di cui al comma 1 viene determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.
4. Per autorizzazioni una tantum, che avranno durata minima pari a un mese, il pagamento della tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'Ecosportello in funzione della Tariffa espressa in dodicesimi, mediante arrotondamento per eccesso delle frazioni di mese.

Art. 20 - Servizi extra-tariffa

1. Il soggetto gestore potrà fornire – a domanda individuale - servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative contenute nell'art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo di detti servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
 - il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
 - il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti;
 - tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, nel servizio a pesatura per le utenze non domestiche, così come individuati nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

3. E' demandata al soggetto gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa.
4. E' consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 21 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 5, hanno l'obbligo di comunicare al soggetto gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal soggetto gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo d'arrivo agli uffici comunali o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore Condominiale di presentare al soggetto gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

Art. 22 - Controllo

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 5 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo.
2. Nell'esercizio di detta attività il soggetto gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

3. I controlli possono essere effettuati da personale del soggetto gestore o da personale delegato dal soggetto gestore stesso.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore, decorso tale termine, procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.
6. Il soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il soggetto gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a. rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b. utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del soggetto gestore e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c. richiedere a uffici pubblici o enti pubblici anche economici o società erogatori di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal soggetto gestore sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dagli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.

Art. 23 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, il Soggetto gestore applica le seguenti sanzioni, come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 24/11/1981, n. 689:

Fattispecie	Minimo (€)	Massimo (€)
Tardiva presentazione della denuncia di	25,00	150,00

Fattispecie	Minimo (€)	Massimo (€)
attivazione utenza		
Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza	100,00	500,00
Infedele dichiarazione	50,00	300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa	50,00	300,00

2. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il soggetto gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 24 - Interessi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. In caso di omesso o parziale pagamento il soggetto gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il soggetto gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:
 - per le utenze domestiche, con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
 - per le utenze non domestiche, in caso di ritardato pagamento della Tariffa, viene adottata, ai sensi del presente Regolamento, l'applicazione automatica degli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9, 13 e 15 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Tariffa dovuta per il servizio di gestione deve essere fatturata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo il periodo cui si riferisce.
3. E' facoltà del soggetto gestore la determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della Tariffa. L'ammontare della Tariffa, dovuta dal soggetto obbligato, è normalmente suddiviso in almeno due rate, salvo per gli importi inferiori:
 - a 100,00 euro per le utenze domestiche,
 - a 500,00 euro per le utenze non domestichei quali saranno pagati in un'unica soluzione.
4. Salvo diverse esigenze motivate, la distanza tra la scadenza delle due rate della medesima fattura dovrà essere almeno pari a 60 giorni.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Nel caso di riemissione della fattura all'utenza, a seguito di errori di emissione della precedente bolletta, il pagamento dell'importo dovuto potrà essere previsto in un'unica soluzione qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.
7. Si potrà procedere all'addebito della Tariffa in un'unica rata:
 - in caso di emissione della fattura riferita al solo conguaglio per il periodo precedente;
 - in caso di emissione della fattura riferita al solo acconto, qualora il termine di scadenza del pagamento sia fissato oltre i 2/3 del periodo considerato per l'acconto;
 - in caso di emissione della fattura riferita sia al conguaglio del periodo precedente sia all'acconto per il periodo successivo, qualora il termine di scadenza del pagamento sia fissato oltre i 2/3 del periodo considerato per l'acconto
8. In caso di omesso o parziale pagamento il soggetto gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dal soggetto passivo in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
9. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il soggetto gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
10. Il soggetto gestore potrà procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R. D. 14/04/1910, n. 639 o altro sistema previsto dalla normativa vigente.
11. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.

12. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il soggetto gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Art. 26 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il soggetto gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il soggetto gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. In caso di emissione di nota di accredito oltre un anno dalla data della relativa fattura, per motivi non dipendenti dal soggetto gestore ed a seguito di richiesta motivata da parte dell'utente, il soggetto gestore provvede all'eventuale rimborso della tariffa per l'importo imponibile non dovuto, al netto dell'I.V.A.
5. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del soggetto gestore.
6. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al soggetto gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. 27 - Contenzioso

1. L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della Tariffa.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo nei modi di legge, esplica validità ed efficacia a decorrere dall'esercizio 2005.

Art. 29 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della T.A.R.S.U.

Art. 30 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.

1. Il trattamento dei dati personali da parte del soggetto gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui al vigente "Regolamento consortile per il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni" ed alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. In presenza di utenze domestiche e non domestiche con servizi condominiali, il Comprensorio fornisce, all'amministratore o ai condomini, i dati relativi alle utenze facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze medesime. L'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio può essere fornito all'amministratore su semplice richiesta scritta dello stesso.

Art. 31 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti e, in particolare, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente nella materia oggetto del presente regolamento costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.

TITOLO VI – ALLEGATI

Allegato 1 – Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo presuntivo

PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Ctuf}{\sum N(n) * Ka(n)} * Ka(n)$$

dove

$$\frac{Ctuf}{\sum N(n) * Ka(n)} = Quf = \text{quota unitaria fissa (€/utenza)}$$

$TFd(n)$ = parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti

n = numero dei componenti del nucleo familiare

$N(n)$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare

$Ctuf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

$Ka(n)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche

PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula :

$$TVd(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum N(n) * Kb(n)} * Kb(n) * Cu$$

dove:

$$\frac{Q_{tot}}{\sum N(n) * Kb(n)} = Q_{uv} = \text{quota unitaria variabile}$$

$TVd(n)$ = parte variabile della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

Q_{tot} = quantità totale di rifiuti

$N(n)$ = numero totale delle utenze domestiche con n componenti

Cu = costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze stesse

$Kb(n)$ = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE

Utenze Domestiche Numero di componenti del nucleo familiare	Ka	Kb rapporto		
		min	max	scelto
1	0,80	0,52	1,00	
2	0,94	1,18	1,45	
3	1,05	1,41	1,72	
4	1,14	1,49	1,80	
5	1,23	1,54	2,08	
6	1,30	1,41	2,12	

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo presuntivo

PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

$$TFnd(ap, Sap) = \frac{Ctapf}{\sum Stot(ap) * Kc(ap)} * S(ap) * Kc(ap)$$

dove:

$$\frac{Ctapf}{\sum Stot(ap) * Kc(ap)} = Qapf = \text{quota unitaria fissa}$$

$TFnd(ap, Sap)$ = parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività ap e una superficie Sap

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

$Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

$Stot(ap)$ = superficie totale delle utenze non domestiche con attività ap

$Kc(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuti connessi alla tipologia di attività

PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, Sap)$ = parte variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia ap e superficie S

Cu = costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze stesse

$Kd(ap)$ = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti in kg/mq * anno per utenza non domestica in funzione del tipo di attività

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc			Kd		
		min	max	scelto	min	max	scelto
1	palestre; attività sportive; magazzini e depositi (senza disimballo); biblioteche; musei; gallerie d'arte; centri culturali; scuole; associazioni politiche, sportive, religiose e ricreative	0,03	0,18		0,22	1,48	
2	vendita all'ingrosso beni non deperibili	0,07	0,24		0,60	1,96	
3	lavasecco; stirerie	0,11	0,27		0,94	2,25	
4	vendita animali d'affezione	0,14	1,45		1,14	11,86	
5	edicole; vendita abbigliamento, calzature, pelletterie; vendita al dettaglio beni non deperibili; stabilimenti balneari, cartolerie; copisterie; eliografie; rilegatorie; librerie; tende e tessuti; tappeti; antiquariato; vendita prodotti agricoli e da giardinaggio; fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (ossature metalliche per costruzioni, edifici in metallo, baracche da cantiere, ossature per impianti di sollevamento 2811), fabbricazione di apparecchi medicali e protesi dentarie (3310, 33103); fabbricazione o riparazione apparecchi per filtrare, depurare, spruzzare, polverizzare, pulire, asciugare, calandrare, scambiatori di calore, centrifughe, ventilatori (29243, 29244); fabbricazione di altre macchine di impiego generale (2924); riparazione veicoli a motore (29322, 50201); elettrauti; autofficine	0,14	0,83		1,18	6,81	
6	uffici amministrativi; studi professionali; ambulatori; agenzie; banche ed istituti di credito	0,22	0,34		1,78	2,77	
7	alberghi	0,25	1,43		2,04	11,69	
8	discoteche; sale da ballo; sale giochi	0,31	1,13		2,52	9,28	
9	distributori di carburante; stazioni di servizio; laboratori di cornici (20512); fabbricazione di altri prodotti metallici (2875, 28751, 28753, 28756); fabbricazione elementi di carpenteria in legno (20302)	0,34	1,74		2,77	14,26	
10	vendita auto, moto, cicli; farmacie; erboristerie; tabaccherie; valori bollati; filatelie; barbieri; parrucchieri; acconciatori; estetiste; parcheggi coperti e scoperti, con o senza noleggio; vendita all'ingrosso di alimentari; autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; fabbricazione e installazione di porte, finestre, cancelli (28121)	0,34	0,90		2,80	7,34	
11	cinematografi e teatri; mostre; esposizioni; autosaloni; vendita materiali edili	0,30	0,51		2,50	4,22	
12	panifici con rivendita generi alimentari; macellerie; fabbricazione di motori, generatori, trasformatori (3110); fabbricazione di maglierie (1760, 1770)	0,56	1,18		4,58	9,69	
13	banchi di mercato beni durevoli; confezione indumenti da lavoro, biancheria personale, altri indumenti esterni (1821, 1822, 1823); fabbricazione macchine per: l'agricoltura, metallurgia, miniere e cave, lavorazione alimenti, industrie tessili, industrie della carta e cartone, per impieghi speciali (29321, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956); produzione pezzi di acciaio fucinati, stampati, imbutitura tranciatura e lavorazione a sbalzo, lavori di meccanica generale per conto terzi (alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, saldatura, taglio, giunzione, ecc. 2852)	0,59	2,04		4,81	16,73	
14	tessitura di filati (1721, 1722, 1723, 1724, 1725); fabbricazione di prodotti di panetteria, pasticceria, paste alimentari (1581, 15811, 15812, 1582, 1585); fabbricazione di alimenti precotti e di altri prodotti alimentari (1589, 15892); lavorazione del tè e del caffè (1586); fabbricazione di mobili (3610, 3614, 36141)	0,63	2,32		5,17	19,03	
15	case di cura e riposo; ospedali; fabbricazione di serramenti in legno (20301)	0,75	2,76		6,16	22,65	
16	campeggi; attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,76	1,03		6,25	8,48	
17	fabbricazione di: scope e spazzole (3662), linoleum e altri rivestimenti per pavimenti (36632); giostre e giochi (36634), coibentanti per l'industria (36635), cancelleria (36636), altre manifatturiere (3663)	0,79	4,29		6,47	35,15	
18	supermercati ed ipermercati	0,93	3,07		7,66	25,18	
19	carrozzerie, fabbricazione di mobili metallici (36121)	1,09	1,68		8,95	13,75	
20	pizzerie	1,19	2,12		9,72	17,37	
21	gastronomie	1,23	2,58		10,08	21,20	
22	fabbricazione di: tappeti e moquette (1751), tessuti non tessuti (1753), nastri fettucce stringhe passamanerie (17542), altri tessili (1754, 17544), ricami (17546)	1,35	3,66		11,06	30,02	
23	pasticcerie; vendita alimentari; ristoranti, trattorie, agriturismo; confezioni articoli da vestiario (1824); fabbricazione di calzature non in gomma (19301); taglio, piallatura e trattamento del legno (2010)	1,48	4,54		12,11	37,21	

Categoria	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc			Kd		
		min	max	scelto	min	max	scelto
24	fiorerie; bar, pub, birrerie; gelaterie; fabbricazione altri prodotti in legno (2051, 20511); fabbricazione di: articoli di materie plastiche (2520), lastre, tubi, profilati (2521), imballaggi (2522), articoli per l'edilizia (2523), altre materie plastiche (2524)	1,66	5,29		13,65	43,37	
25	pescherie; fabbricazione di altri prodotti minerali non metallici nca (filati, tessuti, indumenti, calzature in minerali non metallici, guarnizioni di frizione, lana di roccia, e simili, vermiculite, mica lavorata, grafite 2682)	2,21	6,24		18,13	51,16	
26	vendita frutta e verdura	3,49	8,49		28,63	69,62	
27	banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92		28,70	56,78	
28	mense	4,85	7,63		39,78	62,55	
29	attività industriali con capannoni di produzione (categoria residuale)	0,38	0,92		3,13	7,53	
30	attività artigianali con di produzioni beni specifici (categoria residuale)	0,55	1,09		4,50	8,91	

Allegato 3 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

Solo per il rifiuto secco non riciclabile:

$$Tf(v) = \left[\frac{Ctf}{\sum K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \right] \cdot V(v)$$

se: $V_{max} \geq V \geq 0 \rightarrow V = V_{min}$

con

Tf = Tariffa fissa per utenza domestica (€).

$V(v)$ = volume dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza domestica (lt.); per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il volume del contenitore assegnato per il numero di utenze

$N(v)$ = numero di contenitori con volume v

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori e alla tipologia di raccolta

V_{max} = volume standard massimo assegnato all'utenza domestica (lt)

V_{min} = volume standard minimo assegnato all'utenza domestica (lt)

Ctf = costi totali fissi attribuiti alle utenze domestiche (€)

PARTE VARIABILE

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€)

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg)

q = quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg)

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche (€)

$qtot$ = quantità totale di frazione secca non riciclabile raccolta dalle utenze domestiche (kg)

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE (RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)

$$q(n) = \frac{Qtot}{\sum N(n) \cdot K(n)} \cdot K(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un' utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo)

$Qtot$ = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo)

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare

$K(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare. Corrispondente al coefficiente Kb di cui all'allegato 4 al presente Regolamento

Allegato 4 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$Tf = \left[\frac{Ctf}{\sum K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \right] \cdot V$$

Per la raccolta del rifiuto secco residuo

se: $V \leq V_{\min} \rightarrow V = V_{\min}$

con

Tf = Tariffa fissa per utenza non domestica (€)

$V(v)$ = volume dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (lt). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il volume del contenitore assegnato per il numero di utenze. Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta.

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori e alla tipologia di raccolta.

$N(v)$ = numero di contenitori con volume v

V_{\min} = volume standard minimo assegnato all'utenza non domestica (lt)

Ctf = costi totali fissi attribuiti alle utenze non domestiche (€)

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$Tv = Quv \cdot q$$

$$Quv = \frac{Ctv}{qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza non domestica (€/periodo)

Quv = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg)

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo)

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€)

$qtot$ = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto dalle utenze non domestiche (kg)

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE NON DOMESTICHE (RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)

$$q(ap) = \frac{qtot}{\sum K(ap) \cdot Sap} \cdot K(ap) \cdot S(ap)$$

con

$q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile ad un'utenza con attività "ap", nel periodo di riferimento (kg)

$qtot$ = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg)

$K(ap)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap".
Corrispondente al coefficiente Kd di cui all'allegato 5 al presente Regolamento.

$S(ap)$ = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (mq)

Allegato 5 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio dedicato	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico su bordo automezzo
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili	Non quantificate	/
Domestica condominiale	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'allegato 1
Domestica condominiale	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso presunto	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti presuntivi
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica condominiale	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura.	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso presunto	Volume del contenitore per peso specifico medio per svuotamenti presuntivi. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico o pesa pubblica. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica manifestazione ed eventi	Frazioni riciclabili	Peso presunto	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti effettuati

* Ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore.

Allegato 6 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche con sistemi presuntivi o con contenitore condominiale della frazione secca non riciclabile

Utenze Domestiche	Kb rapporto		
	min	max	scelto
1	0,52	1,00	
2	1,18	1,45	
3	1,41	1,72	
4	1,49	1,80	
5	1,54	2,08	
> = 6	1,41	2,12	

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

**Allegato 7 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte variabile della Tariffa
relativa alle utenze non domestiche con sistemi presuntivi o con contenitori
condominiali**

Cat.	Descrizione attività utenze non domestiche	Kd		
		min	max	scelto
1	palestre; attività sportive; magazzini e depositi (senza disimballo); biblioteche; musei; gallerie d'arte; centri culturali; scuole; associazioni politiche, sportive, religiose e ricreative	0,22	1,48	
2	vendita all'ingrosso beni non deperibili	0,60	1,96	
3	lavasecco; stirerie	0,94	2,25	
4	vendita animali d'affezione	1,14	11,86	
5	edicole; vendita abbigliamento, calzature, pelletterie; vendita al dettaglio beni non deperibili; stabilimenti balneari, cartolerie; copisterie; eliografie; rilegatorie; librerie; tende e tessuti; tappeti; antiquariato; vendita prodotti agricoli e da giardinaggio; fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (ossature metalliche per costruzioni, edifici in metallo, baracche da cantiere, ossature per impianti di sollevamento 2811), fabbricazione di apparecchi medicali e protesi dentarie (3310, 33103); fabbricazione o riparazione apparecchi per filtrare, depurare, spruzzare, polverizzare, pulire, asciugare, calandrare, scambiatori di calore, centrifughe, ventilatori (29243, 29244); fabbricazione di altre macchine di impiego generale (2924); riparazione veicoli a motore (29322, 50201); elettrauti; autofficine	1,18	6,81	
6	uffici amministrativi; studi professionali; ambulatori; agenzie; banche ed istituti di credito	1,78	2,77	
7	alberghi	2,04	11,69	
8	discoteche; sale da ballo; sale giochi	2,52	9,28	
9	distributori di carburante; stazioni di servizio; laboratori di cornici (20512); fabbricazione di altri prodotti metallici (2875, 28751, 28753, 28756); fabbricazione elementi di carpenteria in legno (20302)	2,77	14,26	
10	vendita auto, moto, cicli; farmacie; erboristerie; tabaccherie; valori bollati; filatelie; barbieri; parrucchieri; acconciatori; estetiste; parcheggi coperti e scoperti, con o senza noleggio; vendita all'ingrosso di alimentari; autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; fabbricazione e installazione di porte, finestre, cancelli (28121)	2,80	7,34	
11	cinematografi e teatri; mostre; esposizioni; autosaloni; vendita materiali edili	2,50	4,22	
12	panifici con rivendita generi alimentari; macellerie; fabbricazione di motori, generatori, trasformatori (3110); fabbricazione di maglierie (1760, 1770)	4,58	9,69	
13	banchi di mercato beni durevoli; confezione indumenti da lavoro, biancheria personale, altri indumenti esterni (1821, 1822, 1823); fabbricazione macchine per: l'agricoltura, metallurgia, miniere e cave, lavorazione alimenti, industrie tessili, industrie della carta e cartone, per impieghi speciali (29321, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956); produzione pezzi di acciaio fucinati, stampati, imbutitura tranciatura e lavorazione a sbalzo, lavori di meccanica generale per conto terzi (alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, saldatura, taglio, giunzione, ecc. 2852)	4,81	16,73	
14	tessitura di filati (1721, 1722, 1723, 1724, 1725); fabbricazione di prodotti di panetteria, pasticceria, paste alimentari (1581, 15811, 15812, 1582, 1585); fabbricazione di alimenti precotti e di altri prodotti alimentari (1589, 15892); lavorazione del tè e del caffè (1586); fabbricazione di mobili (3610, 3614, 36141)	5,17	19,03	
15	case di cura e riposo; ospedali; fabbricazione di serramenti in legno (20301)	6,16	22,65	
16	campeggi; attività artigianali tipo botteghe; falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	6,25	8,48	
17	fabbricazione di: scope e spazzole (3662), linoleum e altri rivestimenti per pavimenti (36632); giostre e giochi (36634), coibentanti per l'industria (36635), cancelleria (366369), altre manifatturiere (3663)	6,47	35,15	
18	supermercati ed ipermercati	7,66	25,18	
19	carrozzerie, fabbricazione di mobili metallici (36121)	8,95	13,75	
20	pizzerie	9,72	17,37	
21	gastronomie	10,08	21,20	
22	fabbricazione di: tappeti e moquette (1751), tessuti non tessuti (1753), nastri fettucce stringhe passamanerie (17542), altri tessuti (1754, 17544), ricami (17546)	11,06	30,02	
23	pasticcerie; vendita alimentari; ristoranti, trattorie, agriturismo; confezioni articoli da vestiario (1824); fabbricazione di calzature non in gomma (19301); taglio, piallatura e trattamento del legno (2010)	12,11	37,21	
24	fiorerie; bar, pub, birrerie; gelaterie; fabbricazione altri prodotti in legno (2051, 20511); fabbricazione di: articoli di materie plastiche (2520), lastre, tubi, profilati (2521), imballaggi (2522), articoli per l'edilizia (2523), altre materie plastiche (2524)	13,65	43,37	
25	pescherie; fabbricazione di altri prodotti minerali non metallici nca (filati, tessuti, indumenti, calzature in minerali non metallici, guarnizioni di frizione, lana di roccia, e simili, vermiculite, mica lavorata, grafite 2682)	18,13	51,16	
26	vendita frutta e verdura	28,63	69,62	
27	banchi di mercato generi alimentari	28,70	56,78	
28	mense	39,78	62,55	
29	attività industriali con capannoni di produzione (categoria residuale)	3,13	7,53	
30	attività artigianali con di produzioni beni specifici (categoria residuale)	4,50	8,91	

Kd = coefficiente di potenziale produzione dei rifiuti per specifica tipologia di attività (kg/mq.)

Allegato 8 - Calcolo della parte fissa per manifestazioni ed eventi

La tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi temporanei è definita come segue:

$$Tf = Cf \cdot K$$

con

Tf = tariffa fissa per un'utenza che gestisce manifestazioni ed eventi temporanei (€/evento)

Cf = costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata (€/kit)

K = numero di kit di contenitori richiesti

Allegato 9 –Parte fissa per attività ricorrenti tipo mercati

La tariffa fissa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da attività ricorrenti tipo mercati o altro è determinata come segue:

$$Tf = Cf \cdot N$$

con

Tf = tariffa fissa annua per mercati (€/anno)

Cf = costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo per ciascun posto vendita (€/N)

N = numero di posti vendita

Allegato 10 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (art. 10)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori $K_1(v)$ e $K_2(v)$ per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula

$$K(v) = K_1(v) \times K_2(v)$$

$K_1(v)$			
Tipo contenitore	min	max	scelto
50	1,05	1,25	
120	0,95	1,15	
240	0,85	0,95	
360	0,75	0,85	
660	0,65	0,885	
1.000	0,55	0,65	
1.700	0,40	0,55	
< 2 mc mano	0,10	0,50	
CRM o CRZ	0,10	0,50	
5.000	0,15	0,35	
25.000	0,05	0,25	

$K_2(v)$			
Tipo raccolta domiciliare	min	max	scelto
Secco	0,80	1,20	
Umido	1,00	2,00	
Carta	0,30	0,70	
Vetro-plastica-lattine	0,30	0,70	
Vegetale	0,50	0,70	
Altre raccolte domiciliari	0,40	0,70	
Raccolta su chiamata	0,50	1,00	